



Comune di  
**PESCOPENNATARO (IS)**

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) –  
Tel 0865 941131 Fax 0865 941365

[www.comune.pescopennataro.is.it](http://www.comune.pescopennataro.is.it) – [comunedipescopennataro@gmail.com](mailto:comunedipescopennataro@gmail.com)

## Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2017

### INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/03/2017 sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2017 (invariate rispetto all'anno di imposta 2016):

Categoria	Aliquota	Detrazione
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille	€ 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille	
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato	

#### SCADENZE:

Per l'anno 2017 il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato in due rate di pari importo :

- prima rata entro il 16 Giugno;
- seconda rata entro il 16 Dicembre.

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno 2017.

#### CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI :

Codice Catastale del Comune di PESCOPENNATARO: G497

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICI
3916	IMU imposta municipale propria per aree fabbricabili,COMUNE;
3918	IMU imposta municipale propria per altri fabbricati, COMUNE;
3925	IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-STATO;
3930	imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-INCREMENTO COMUNE.

Si ricorda che il calcolo dell'imposta compete al contribuente in autonomia o con il supporto di centri assistenza fiscale o professionisti mentre il Comune ha funzione di controllo dell'imposta versata.

Il Comune mette a disposizione un supporto per il calcolo dell'imposta e la predisposizione dei modelli di pagamento F24, nonché l'assistenza fornita dal proprio personale previo appuntamento presso gli uffici comunali il lunedì dalle 15:30 alle 17:30.

## CASI PARTICOLARI:

### A. CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (ne consegue che se la pensione è italiana l'agevolazione non compete), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Per beneficiare dell'agevolazione è necessario compilare l'autocertificazione (presente sul sito istituzionale del Comune nella sezione Tributi) e restituirla corredata da documento di identità e libretto di pensione o altro documento comprovante la qualifica di pensionato.

### B. ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A GENITORI O FIGLI

Per effetto delle modifiche all'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, introdotte dall'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 per l'abitazione (con l'eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) la base imponibile IMU deve essere ridotta del 50%.

Per poter applicare tale beneficio sono necessari i seguenti requisiti:

- il comodante (cioè chi concede il proprio immobile in comodato) deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova l'immobile;
- il comodatario (cioè chi riceve l'immobile in comodato) deve utilizzare l'abitazione come propria residenza anagrafica, oltre che come dimora abituale;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, fatta eccezione per una sola ulteriore abitazione posta nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato, la quale sia adibita a propria abitazione principale di residenza e non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti sopra descritti, per poter legittimamente godere della riduzione della base imponibile, dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU (da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento).

### C. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

I fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività di cui art.1 comma 708 Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) sono esenti dall'imposta.

### D. TERRENI AGRICOLI

Sono esclusi dall'IMU in quanto, a norma dell'art.7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 504/92, richiamato dall'art.9, comma 8, del D. Lgs. 23/2011, il Comune di Pescopennataro rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993);

### E. IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI

Per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. Per maggiori particolari sulla definizione di inagibilità/inabitabilità ai fini IMU fare riferimento all'art. 6 del Regolamento comunale IMU. (Regolamento comunale IMU approvato con delibera C.C. nr. 33 del 28/05/2012)

### F. ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (Art.2, comma3, Legge n.431/1998)

Per questi immobili è prevista una particolare aliquota (0,76% ridotta allo 0,57% per effetto dell'abbattimento al 75% disposto dall'art.1, comma 53, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 - Legge di Stabilità 2016), la cui applicazione è subordinata alla presentazione al Comune di una specifica comunicazione.

#### G. IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO STORICO/ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'art.10 del D. Lgs. n. 42/2004) la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50%.

#### DICHIARAZIONI

Tutte le esenzioni, le riduzioni e le variazioni (compreso il valore che determina la base imponibile delle aree fabbricabili) dovranno essere dichiarate – ai fini del riconoscimento del diritto all'applicazione dell'agevolazione - nella dichiarazione IMU (valida anche ai fini TASI) da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposta, vale a dire, per l'anno di imposta 2017, entro il 30 giugno 2018.

#### INFORMAZIONI – CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento è possibile:

- recarsi presso l'ufficio tributi il lunedì dalle 15:30 alle 17:30,
- contattare l'ufficio tributi via e-mail all' indirizzo [comunedipescopennataro@gmail.com](mailto:comunedipescopennataro@gmail.com) oppure telefonicamente al numero 0865941131.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI  
COMUNE DI PESCOPENNATARO Carmen CARFAGNA  
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI  
ISTRUZIONE - CULTURA  
(Carfagna Carmen)

24 MAG. 2017